

Contabilizzazione IAS del TFR e deduzione fiscale: una derivazione dimezzata?

di Riccardo Acernese

La contabilizzazione del TFR con il metodo attuariale avrebbe potuto concettualmente consentire un accantonamento minore rispetto a quello commisurato alle indennità maturate dai singoli dipendenti, e quindi legittimare, fino all'anno d'imposta 2007, una variazione in diminuzione «solo fiscale» nella dichiarazione dei redditi. D'altra parte, con il rinvio agli IAS, si sarebbe potuta immaginare anche una deduzione fiscale degli accantonamenti, calcolati col metodo attuariale, eccedenti la **sommatoria delle posizioni dei singoli dipendenti**. Tale sommatoria resta invece, in base al regolamento attuativo della rilevanza fiscale degli IAS di cui al **D.M. n. 48/2009**, un **limite** invalicabile alla **deduzione fiscale**. Tuttavia, il meccanismo del regolamento IAS **consente di recuperare gli ammontari non dedotti senza attendere i conguagli analitici** al momento delle **dimissioni dei dipendenti**, ma anche per effetto delle eventuali precedenti **eccedenze dell'accantonamento IAS** rispetto a quello «**analitico**».

La contabilizzazione IAS del trattamento di fine rapporto, e i suoi riflessi fiscali, dipendono in buona parte dalla profonda innovazione normativa che si è avuta nell'ambito della riforma della previdenza complementare, realizzata attraverso il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successivamente integrata per effetto delle norme aggiuntive contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Secondo tale disposizione le imprese con un numero di addetti (1) superiore a 50 mantengono in azienda le quote TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006, mentre, a scelta del dipendente, le quote accantonate a partire dal 1° gennaio 2007 devono essere destinate a forme di previdenza complementare ovvero trasferite all'apposito Fondo di tesoreria istituito presso l'INPS. Per le imprese con un numero di addetti inferiore a 50 unità, il lavoratore può scegliere la destinazione ad una forma di previdenza complementare. Per le imprese con oltre 50 addetti occorre semplicemente trasferire le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007 al Fondo di tesoreria INPS alimentando mensilmente un conto acceso ai costi per gli accantonamenti TFR rilevati nel mese in

corso ed accreditando un conto finanziario per l'uscita monetaria a favore dell'INPS relativa al versamento - che deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di maturazione - della quota di TFR maturata.

Per le imprese con un numero di addetti inferiore a 50 unità, invece, la scelta di mantenere il TFR in azienda implica il mantenimento in bilancio di un fondo TFR che viene movimentato annualmente, come già prima della riforma, per effetto dell'uscita di alcuni lavoratori e per la rilevazione degli accantonamenti dell'esercizio.

Se tale fattispecie sembra però non creare alcun problema di rilievo contabile per quelle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, lo stesso non può dirsi per quelle entità che per obbligo o facoltà adottano i principi contabili IAS/IFRS.

Per queste ultime, il principio contabile di riferi-

Riccardo Acernese - Dottore commercialista e componente Commissione fiscale dell'OIC - Organismo Italiano di Contabilità in Roma

Nota:

(1) INPS, circolare 3 aprile 2007, n. 70.

mento è, infatti, lo IAS 19 che disciplina i «Benefici per i dipendenti» e le regole di qualificazione, classificazione, imputazione temporale e valutazione degli accantonamenti al fondo TFR profondamente diverse da quelle previste dai principi nazionali.

Mentre dunque, i casi di destinazione del TFR maturando al fondo di tesoreria gestito dall'INPS, al fondo di previdenza complementare FondINPS ovvero agli altri fondi di previdenza complementare, ricadendo nella categoria dei programmi a contribuzione definita, godono di moda-

lità di contabilizzazione sostanzialmente simili rispetto a quelle previste dai principi contabili nazionali, il TFR destinato a rimanere in azienda è disciplinato in modo del tutto diverso.

Lo IAS 19 non reca uno specifico riferimento al TFR - che è e rimane una peculiarità del nostro sistema pensionistico - tuttavia, come precisato nella risoluzione 16 novembre 2006, n. 133/E (2), quest'ultimo è da ricomprendersi fra i benefici successivi al rapporto di lavoro e in particolare fra i programmi a benefici definiti. Tali programmi vengono contabilizzati tenendo conto di valutazioni e calcoli basati su ipotesi attuariali, cui non fa alcun riferimento il principio contabile nazionale n. 19 secondo cui: «le indennità di anzianità, costituenti la voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", sono determinate in conformità al disposto dell'art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro» (3).

IAS 19

Valutazione degli accantonamenti al fondo TFR

La valutazione degli accantonamenti al fondo TFR, secondo lo IAS 19, risulta dalla **sommatoria algebrica** delle seguenti componenti:

- «**service cost**» - costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
- «**actuarial gains/losses**» - utili/perdite attuariali;
- «**interest cost**» - interessi passivi di attualizzazione (da imputare, però, tra gli oneri finanziari);
- **costi** relativi a **prestazioni di lavoro passate** non ancora rilevati;
- **effetto** delle eventuali **riduzioni o estinzioni**.

È evidente come la disciplina nazionale sia basata su di un'ipotesi semplificatrice molto forte, per cui la congruità o meno del TFR stanziato si determina confrontando tale ammontare con l'importo che si sarebbe dovuto corrispondere nel caso di cessazione simultanea di tutti i rapporti di lavoro alla data di chiusura dell'esercizio.

La valutazione degli accantonamenti al fondo TFR, secondo lo IAS 19, risulta dalla sommatoria algebrica delle seguenti componenti:

- *service cost* - costo previdenziale relativo alle presta-

zioni di lavoro correnti;

- *actuarial gains/losses* - utili/perdite attuariali;

- *interest cost* - interessi passivi di attualizzazione (da imputare, però, tra gli oneri finanziari);

- costi relativi a prestazioni di lavoro passate non ancora rilevati;

- effetto delle eventuali riduzioni o estinzioni.

Per la definizione di tali fattori è necessario, sia un intervento di proiezione nel futuro attraverso opportune tecniche attuariali, sia un intervento di attualizzazione, attraverso il metodo della «proiezione unitaria del credito», dell'importo della passività e del costo da iscrivere in bilancio.

La sommatoria di tali elementi può determinare in uno o più esercizi un «saldo avere» del conto di costo acceso agli accantonamenti al fondo TFR (accantonamenti negativi); ciò si potrebbe verificare quando è molto alto l'effetto dell'attualizzazione oppure quando mutano significativamente le ipotesi attuariali.

Riflessi fiscali dell'attualizzazione del TFR

Tradizionalmente il legislatore tributario ha sempre garantito un sostanziale allineamento tra la di-

Note:

(2) Cfr. A. Dodero, in *Corr. Trib.* n. 48/2006, pag. 3824.

(3) Organismo Italiano di Contabilità - Principio contabile n. 19. I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti. - par. G.1 - OIC 2005.

MODIFICHE NORMATIVE

Limite alla deducibilità del fondo TFR

Il **D.M. n. 48/2009** esclude per i soggetti IAS il riferimento al TFR tenuto in **conti individuali** per i **singoli dipendenti** (disposizione che invece permane per le altre imprese non IAS) prevedendo un **limite** alla deducibilità da computare non in maniera analitica, ma **per masse**.

disciplina fiscale e quella civilistica degli accantonamenti al fondo TFR in quanto la normativa tributaria rinviava «alle disposizioni legislative» che regolano il trattamento di fine rapporto appunto contenute nell'art. 2120 c.c. (4). Potrebbe sembrare dunque superfluo l'intervento dell'Agenda delle entrate che, con risoluzione 25 novembre

2005, n. 168/E (5), ha chiarito che l'importo dell'accantonamento imputato a conto economico costituisce la misura massima dell'accantonamento deducibile, quando conforme alle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro stante la coincidenza fra importo deducibile secondo le norme fiscali e accantonamento calcolato secondo il principio OIC n. 19 («derivazione perfetta»).

Con l'adozione dei principi contabili internazionali il bilancio civilistico calcola l'accantonamento al fondo TFR in modo diverso rispetto all'omologo trattamento nazionale. Ciò ha comportato l'emersione nel conto economico di differenze positive e negative rispetto alla quota fiscalmente deducibile, cioè alla quota determinata in base alle disposizioni legislative in materia (per semplicità, «quota ex art. 2120 c.c.»). In proposito, la citata risoluzione n. 133/E del 2006 aveva stabilito che l'eventuale maggiore accantonamento imputato a conto economico non poteva essere dedotto e dava luogo ad una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Al contrario, in corrispondenza di una minore quota accantonata per effetto dell'applicazione dei principi IAS/IFRS, nella vigenza del regime di deduzione in via extra-contabile dei componenti negativi non imputati in bilancio, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008, si sarebbe potuta operare una deduzione che avrebbe trovato sede nel quadro EC della dichiarazione dei redditi per l'importo del maggiore accantonamento fiscalmente deducibile.

Tale disciplina, come accennato vigente fino al 31 dicembre 2007, trova nella D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (regolamento IAS), che introduce il principio di derivazione «accentuata», una sostanziale modifica. L'art. 2, comma 4, del decreto prevede infatti

che «per i soggetti IAS, gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi 1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il

rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio. Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi».

Il senso della disposizione illustrata può dedursi chiaramente dal tenore della stessa relazione illustrativa sulla frequente inferiorità della quota accantonata secondo lo IAS 19 rispetto all'importo fiscalmente deducibile (ex T.U.I.R.). Ciò implica, secondo la relazione illustrativa, che «la minor quota accantonata (differenza fra quota massima ex art. 2120 c.c. e quota imputata in bilancio) risulterebbe fiscalmente deducibile solo nel periodo d'imposta in cui il dipendente lascia l'azienda, determinando la necessità di gestire in maniera analitica, per ciascun dipendente, sia le quote del fondo TFR in base all'art. 2120 c.c. sia le quote del fondo TFR IAS».

Tuttavia, poiché, secondo la disciplina prevista dallo IAS 19, la gestione del fondo non avviene in maniera distinta per ciascun addetto, bensì per masse, sarebbe comunque necessario «procedere a riparametrare il dato complessivo sui singoli dipendenti, attraverso un metodo complesso ed one-

Note:

(4) Nella sua attuale versione l'art. 105, comma 1, del T.U.I.R. stabilisce che «gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi».

(5) Cfr. G. Gavelli, in *Corr. Trib.* n. 1/2006, pag. 69.

roso, con il risultato comunque di mettere a confronto un dato puntuale (quello *ex art. 2120 c.c.*) e un dato comunque stimato (IAS)».

Il regolamento esclude dunque per i soggetti IAS il riferimento al TFR tenuto in conti individuali per i singoli dipendenti (disposizione che invece permane per le altre imprese non IAS) prevedendo un limite alla deducibilità da computare non in maniera analitica, ma per masse.

Sin qui i vantaggi della novellata disciplina riconosciuti anche dalla relazione illustrativa al regolamento che in proposito ammette: «tale soluzione ha il vantaggio di evitare una onerosa, complessa ed analitica gestione delle differenze per singoli dipendenti tra il TFR *ex art. 2120 c.c.* e quello IAS, garantendo il rispetto dei limiti imposti dall'art. 105 del T.U.I.R. per la deduzione del TFR perché, in ogni caso, l'importo complessivo del fondo TFR dedotto non potrebbe superare quello determinato in base alle regole dell'art. 2120 c.c.».

Limiti della disciplina IAS

I limiti di questa disciplina possono comprendersi ricordando che, secondo l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 48/2009, gli accantonamenti rilevano fiscalmente nei limiti della differenza tra l'importo dei fondi (come calcolato secondo l'art. 2120 c.c.) al termine dell'esercizio e l'importo dei fondi fiscalmente riconosciuti al termine dell'esercizio precedente. Si stabilisce così di fatto «un doppio binario permanente» obbligando, in sostanza, l'impresa ad un confronto annuale tra fondi TFR calcolati in applicazione delle norme esistenti per i «soggetti non IAS» (*ex art. 2120 c.c.*) e quanto effettivamente dedotto nell'esercizio in chiusura in base all'applicazione del principio di derivazione. Il differenziale individuato attraverso il confronto suddetto evidenzia pertanto il TFR maturato solo per la parte dedotta consentendo così un più rapido recupero negli esercizi successivi degli accantonamenti non dedotti in precedenza. Tale recupero, a parere di chi scrive, si realizza quando in un esercizio successivo l'ammontare del TFR calcolato *ex art. 2120 c.c.* risulta superiore alle quote maturate *ex art. 2120 c.c.* A tale evenienza si dovrebbe richiamare il periodo della relazione illustrativa che testualmente recita: «la differenza sarebbe recuperata in un esercizio successivo, ove in tale esercizio si verifici la situazione inversa». Non c'è

quindi bisogno, per recuperare la quota non accantonata, di attendere le dimissioni dei singoli dipendenti, come avverrebbe con la disciplina ordinaria.

Esempio

Si ipotizzi dunque che al termine dell'esercizio 2008 il fondo TFR calcolato secondo i principi contabili nazionali sia pari a 9.900 euro e che il fondo fiscalmente riconosciuto (dedotto), calcolato al termine dell'esercizio 2007, sia pari a 9.800 euro al netto degli utilizzi. In tal caso, secondo la disposizione in esame, risulterebbe un accantonamento massimo fiscalmente deducibile per l'esercizio 2008 pari a 100 euro (9.900 - 9.800). Se l'importo accantonato in applicazione dei principi IAS/IFRS fosse pari a 90 euro, l'ammontare della deduzione sarebbe corrispondente a tale ultimo importo. Si noti che, secondo la disciplina vigente nell'esercizio 2007, il differenziale positivo tra importo massimo deducibile e importo accantonato, quale risultante dal bilancio, avrebbe rappresentato un componente deducibile quale variazione in diminuzione da inserire nel quadro EC della dichiarazione dei redditi; per effetto della applicazione estensiva del principio di derivazione, invece, nell'esercizio 2008 tale differenza sarà recuperata solo in un esercizio successivo allorché si verifichi la situazione inversa, cioè i componenti negativi imputati in bilancio (IAS/IFRS) eccedano la differenza tra il fondo dedotto a fine esercizio e quello dedotto all'inizio dello stesso. Vediamo in proposito, proseguendo con l'esempio, quale situazione si prospetterebbe nell'esercizio 2009. Si ipotizzi che il fondo calcolato secondo le disposizioni legislative nazionali al 31 dicembre 2009 sia 9.850, mentre l'importo fiscalmente rilevante al termine dell'esercizio precedente al netto degli utilizzi sia 9.740. In tal caso, l'importo massimo fiscalmente deducibile sarebbe di 110, quindi superiore di 10 rispetto all'importo dell'accantonamento calcolato secondo i principi nazionali (si ponga pari a 100). Poiché l'accantonamento calcolato secondo lo IAS 19 si assume invece nell'esempio ammontante a 200, vi sarà in questo esercizio possibilità di godere dell'importo massimo di deducibilità fiscale (110 euro). In tal caso dunque, la differenza di 10 che non era utilizzabile/deducibile nell'esercizio 2008 è stata recuperata nell'esercizio 2009. Si segnala inoltre che il differen-

ziale esistente fra l'ammontare ammesso a deduzione (110 euro) e l'importo dell'accantonamento imputato in bilancio (200 euro), pari a 90 euro, darà altresì luogo ad una ripresa in aumento nella dichiarazione dei redditi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Applicazione «dimezzata» del principio di derivazione

Da questo esempio è dunque possibile ricavare che l'interferenza fiscale in ordine alla determinazione della quota massima di accantonamento deducibile comporta in effetti

una applicazione del principio di derivazione «dimezzata», alla luce del fatto che l'eventuale maggiore importo dell'accantonamento risultante dal bilancio IAS (nell'esempio pari a 200 euro) non viene considerato rilevante ai fini fiscali e verrà ripreso a tassazione nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, secondo l'art. 2, comma 4, secondo periodo del regolamento, «concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi», con la conseguenza che eventuali costi del personale a saldo avere (ccdd. accantonamenti negativi) per effetto della derivazione farebbero sorgere un provento imponibile. Per una più chiara comprensione di tale aspetto, riprendiamo l'esempio precedente modificando solo alcuni dati.

Si ipotizzi che, al termine dell'esercizio 2008, si verifichi la stessa situazione indicata più sopra ovvero sia stato imputato al conto economico un accantonamento di 90 euro a fronte di una quota massima fiscalmente deducibile di 100 euro. In tal caso si avrebbe, per le ragioni già precisate, una componente deducibile pari solo a 90 euro. Si ipotizzi ora che, *coeteris paribus*, al 31 dicembre 2009 venga invece rilevato, per effetto del particolare meccanismo di determinazione del TFR stabilito dallo IAS 19, che è la somma algebrica di una serie di componenti di costo e di ricavo, un accantonamento «negativo» e dunque, impropriamente,

IL PROBLEMA APERTO

Limiti della disciplina IAS

Secondo il D.M. n. 48/2009, gli accantonamenti ai fondi TFR **rilevano fiscalmente nei limiti della differenza tra l'importo dei fondi al termine dell'esercizio e l'importo dei fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente**. Si stabilisce così di fatto «un doppio binario permanente» obbligando, in sostanza, l'impresa ad un **confronto annuale tra fondi TFR** calcolati in applicazione delle norme esistenti per i «**soggetti non IAS**» e quanto effettivamente dedotto nell'esercizio in chiusura in base all'applicazione del **principio di derivazione**.

una voce complessiva con saldo «avere» pari a 70 euro. In tal caso, come già visto, la quota massima fiscalmente deducibile resterà pari a 110 euro, ma in questo esempio non vi sarà capienza alcuna per fruire della deduzione, essendo l'ammontare del fondo TFR all'inizio dell'esercizio superiore alla consistenza di fine anno, con la conseguenza che, non solo non vi sarà il recupero della minor quota di accantonamento non dedotta nell'esercizio precedente, ma addirittura l'emersione, per effetto della applicazione necessaria

del principio di derivazione, di un provento imponibile pari all'ammontare dell'«accantonamento negativo».

In conclusione, il principio di derivazione è stato riconfermato, riconoscendo la rilevanza tributaria delle tecniche di rappresentazione contabile del TFR adottate dai principi contabili internazionali, con la conseguenza che è riconosciuta valenza fiscale al costo imputato in bilancio, senza spingere tale principio alle sue coerenti conseguenze, dando cioè «piena» rilevanza fiscale ai principi contenuti nello IAS 19, con un tetto di deducibilità massimo eteronomo, estraneo ed incoerente, cioè, rispetto alla tecnica contabile utilizzata, in quanto ancorato al sistema tradizionale e collaudato previsto dal codice civile. Ne deriva un sistema a due velocità in cui le eccedenze dell'accantonamento IAS rispetto a quello consentito in base al T.U.I.R. non sono deducibili fiscalmente, anche se imputate in bilancio, mentre le eccedenze calcolate in base al T.U.I.R. non sono deducibili perché non imputate in bilancio. L'unica concessione è la deduzione delle eccedenze IAS nei limiti dei precedenti accantonamenti effettuabili in base alle regole del T.U.I.R., non dedotti in quanto non imputati al conto economico.